REGOLAMENTO (CEE) N. 1634/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1985

che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1304/85 (4), ha determinato i criteri che regolano la fissazione di tali aiuti ; che il paragrafo 3 del suddetto articolo prevede un margine da rispettare per la fissazione dell'aiuto per il latte scremato in polvere ;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione attuale del mercato porta a fissare l'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere al livello sottoindicato ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato a 80 ECU/100 kg, per quanto concerne il latte scremato in polvere, e a 7,27 ECU/100 kg per quanto concerne il latte scremato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 11.